

L'Agente di Assicurazione

newsletter

Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione - SNA
Numero 56 del 20 agosto 2015

news news news news news news news news news news news news news news news

Per l'importanza dell'argomento trattato, riproponiamo l'articolo della newsletter n. 55 sul provvedimento del Tribunale di Napoli

IL TRIBUNALE DI NAPOLI CONFERMA LA LEGITTIMITA' DEL CCNL SNA 2014. RESPINTO IL RICORSO DI FISAC CGIL E FNA NEI CONFRONTI DI UN AGENTE ISCRITTO SNA



“La sentenza era attesa ma non scontata, visto che Fisac Cgil e Fna hanno messo in campo importanti risorse e nomi illustri per ottenere la condanna del nostro collega; non ci sono riusciti, giustizia è fatta!” E’ il commento soddisfatto del Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi alla notizia del rigetto, da parte del Tribunale di Napoli, del ricorso ex art. 28 dello Statuto dei

Lavoratori (condotta antisindacale) presentato da Fisac Cgil e Fna nei confronti di un collega iscritto al Sindacato Nazionale Agenti. “Come Sna siamo certi delle scelte fatte - ha proseguito Demozzi - e soprattutto non dubitiamo di aver agito in piena legalità, per il bene e nell’interesse degli Agenti italiani e per preservare i livelli occupazionali del settore agenziale”. Si conclude così la vicenda iniziata alcuni mesi orsono, quando, contro il collega “reo” di condotta antisindacale per avere applicato il Ccnl Sna 2014 è stato presentato un ricorso che chiedeva al giudice di ordinare l’applicazione del Ccnl Fisac-Unapass-Anapa in quanto quello applicato sarebbe stato sottoscritto con sigle sindacali non sufficientemente rappresentative.

Il collega resisteva, costituendosi in giudizio, con il supporto del Sindacato Nazionale Agenti, dando inizio a un confronto che ha visto la presenza dello stesso Presidente Sna Demozzi in sede di udienza. Il Giudice ha stabilito che, pur non potendo il procedimento ex art. 28 L. 300/1970 trasformarsi in un sindacato sulla validità/legittimità/efficacia di un Ccnl (è proprio questo uno dei profili di inammissibilità della domanda proposta dalle OO.SS. ricorrenti), valgono alcuni principi certamente di forte impatto:

- non è possibile "un'estensione autoritativa, vietata dall'art. 39 Cost., della contrattazione collettiva nel rapporto sostanziale di lavoro stipulato da datori che non aderiscono alle OO.SS. e che restano liberi, nei limiti di cui all'art. 36 della Costituzione, di non attenersi ai minimi contrattuali"; con ciò si afferma che, aprioristicamente, non può essere imposta ad un iscritto Sna l'applicazione del Ccnl sottoscritto da altre sigle (come ad esempio Unapass ed Anapa);
- il Giudice dà atto di come la stessa difesa delle OO.SS. ricorrenti abbia dovuto ammettere che Fesica/Confsal e Confsal/Fisals non sono "sindacati di comodo";
- fermi restando i diritti dei singoli, che ovviamente non possono essere violati e che nessuno ha mai violato, in linea di principio, contrariamente a quanto sostenuto dalle OO.SS. ricorrenti e dalla Fisac Cgil in particolare, "non si può sostenere che soltanto le sigle sindacali con maggiore rappresentatività (tra le quali comunque ed in ogni caso rientrano Fesica/Confsal e Confsal/Fisals) possano legittimamente stipulare contratti collettivi e definire trattamenti retributivi dacché l'art. 39 Cost. garantisce la piena libertà sindacale";
- non costituisce condotta antisindacale l'applicazione da parte di un iscritto Sna del Ccnl sottoscritto dall'associazione di categoria alla quale appartiene (Sna).

L'agente era assistito e difeso dal noto Avvocato giuslavorista Riccardo Fuso, di Roma, consulente del Sindacato Nazionale Agenti, che ha commentato: "pur non esaurendo tutte le tematiche sollevate ad arte dai nostri oppositori, il provvedimento del Tribunale di Napoli costituisce certamente un'importante vittoria sulla strada della verità e della giustizia". Francesco Libutti, componente dell'Esecutivo Nazionale Sna con delega al Ccnl ha così commentato: "Il decreto di Napoli conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, la bontà delle scelte effettuate da Sna e l'assoluta legittimità del nostro Ccnl. Mi chiedo cosa potranno pensare gli agenti, pochi, iscritti alle altre sigle, incastrati in un Ccnl che forse ora, decreto alla mano, oltre a risultare inutilmente oneroso potrebbe essere per converso non considerato realmente rappresentativo del mondo agenziale".

* * *

SNA ALLE FORZE POLITICHE: I SUBAGENTI NON SONO FALSE PARTITE IVA



Il presidente Sna Claudio Demozzi ha indirizzato una lettera ai principali esponenti delle maggiori forze politiche del Parlamento italiano, chiedendo nuovamente che la tabella ministeriale delle attività escluse dalla "presunzione di irregolarità" – relativamente alle cosiddette false partite Iva – sia integrata con l'indicazione dei soggetti iscritti alla sezione E) del Rui, ovvero dei Subagenti,

collaboratori autonomi degli Agenti.

La richiesta si è resa necessaria in quanto nel 2013 il Ministero del Lavoro, rispondendo allo specifico quesito presentato da Sna, aveva ritenuto non applicabile l'esonero dalla presunzione di "falsa partita Iva", scattata dal 1° gennaio 2015 con la Legge Fornero per i casi in cui si realizzano contemporaneamente almeno due delle tre condizioni:

- Collaborazione con il medesimo committente di durata superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (condizione che si verifica per la quasi totalità dei subagenti operanti in esclusiva per un unico Agente);
- Corrispettivo derivante dalla collaborazione che costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (anche questa condizione si verifica per la quasi totalità dei subagenti operanti in esclusiva per un unico Agente);
- Presenza di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente (Agente).

Poiché – nonostante le rassicurazioni – il Ministero non ha risolto la diatriba, il presidente Demozzi ha allertato il mondo politico sul rischio di trovarsi davanti a decine di migliaia di vertenze che coinvolgerebbero i Subagenti e, conseguentemente, gli Agenti sui quali incombe il rischio di dover dimostrare la correttezza del proprio operato attraverso lo strumento del ricorso.

"Il Sindacato naturalmente è e sarà al fianco di ciascun Agente che dovesse trovarsi coinvolto in questo tipo di contenzioso – precisa il presidente Demozzi – ma contiamo nel pronto intervento dei Parlamentari che abbiamo interessato, affinché questa anomalia possa essere rimossa".

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami.